MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE E IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 8

La disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ricomprende i dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

Versione in vigore dal 27 novembre 1994, non più in vigore dal 26 gennaio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
Estremi	Decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-trattamento-economico-del-personale-650-1994/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it